

Publicato il 10/03/2025

N. 05038/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 12067/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12067 del 2023, proposto da Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*ad opponendum:*

Fibercop s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata

e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Livia Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- nei limiti interesse, della delibera AGCOM n. 132/23/CONS, con allegati, recante “*Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e 333/20/CONS*”, nonché tutti gli atti e i provvedimenti presupposti e strettamente conseguenti, inclusa la delibera di avvio della consultazione n. 337/22/CONS, integrata dalla delibera 388/22/CONS;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia s.p.a. il 7 novembre 2023:

- nei limiti interesse e per quanto di ragione, della medesima delibera impugnata con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Telecom Italia s.p.a.;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia in esame riguarda la legittimità della delibera, come in epigrafe specificata, con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) ha determinato le condizioni economiche per la fornitura, da parte di Telecom Italia s.p.a., quale operatore dotato di significativo potere di mercato (di seguito operatore SMP), dei servizi di accesso alla propria infrastruttura di rete fissa agli altri operatori del mercato, per gli anni 2022 – 2023;

Precisato che l'AGCOM, nell'esercizio di siffatto potere, deve stabilire le predette condizioni economiche in modo tale da:

- 1) assicurare che l'operatore SMP, nella erogazione dei servizi intermedi, applichi agli operatori alternativi (*other licensed operator*, di seguito anche solo OAO) condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie (art. 80-85, d.lgs. n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito anche CCE);
- 2) garantire che l'operatore SMP recuperi i costi sostenuti per la fornitura dei servizi intermedi agli OAO;
- 3) incentivare questi ultimi ad investire in infrastrutture proprie con soluzioni tecnologiche avanzate (art. 4 CCE);

Rilevato che, ai fini di cui sopra, l'AGCOM utilizza il modello *bottom up – long run incremental cost* (di seguito modello BU-LRIC), in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione del 11 settembre 2013 (2013/466) e con la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2024 (2024/539);

Precisato che tale modello si pone l'obiettivo di rappresentare i costi che un ipotetico operatore di rete efficiente dovrebbe sostenere "ora per ora" per la realizzazione di una infrastruttura di rete moderna, allo scopo di conseguire gli obiettivi sub 1) 2) e 3);

Rilevato che con il gravame introduttivo e con il ricorso incidentale, rispettivamente, Fastweb e Telecom pongono in discussione la corretta applicazione del predetto modello economico;

Ritenuto che, al fine di assicurare un sindacato pieno ed intrinseco sui motivi di ricorso, sia necessario ricorrere al sapere tecnico del quale si è avvalsa l'Amministrazione per scrutinare approfonditamente i profili delle censure che presuppongono competenze economico-ingegneristiche;

Ritenuto che la natura delle questioni da esaminare renda opportuno affidare l'incarico ad un organismo di verifica composto da tre docenti (uno di ingegneria delle comunicazioni, uno di ingegneria informatica e uno di

economia delle comunicazioni o di materie affini a quelle indicate, comunque muniti delle competenze e della professionalità necessarie al fine di espletare il presente incarico peritale), individuati dal Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma;

Rilevato che, all'udienza pubblica in cui è passata in decisione la presente causa, erano iscritte al ruolo tre ulteriori impugnative avverso la delibera AGCOM n. 132/23/CONS e ritenuto opportuno che il Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma nomini un unico organismo di verifica per la disamina di tutti i quesiti di tipo tecnico disposti da questa Sezione riguardanti la predetta delibera;

Precisato che l'organismo di verifica dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

1) in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo (servizi di accesso alla rete in rame e mista rame-fibra):

a) se sia conforme al modello BU-LRIC e alle finalità che esso persegue la scelta di AGCOM di aggiornare i prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame e mista rame-fibra per l'anno 2023 come se l'operatore dovesse realizzare *ex novo* l'infrastruttura; o se, viceversa, in applicazione del predetto modello, al fine di impedire il rischio di un sovra recupero dei costi in favore dell'operatore SPM, sia più corretto tener conto dei soli costi di manutenzione dell'infrastruttura, considerati, per un verso, l'ammortamento della infrastruttura in rame, per l'altro, la circostanza che ad oggi nessun operatore efficiente realizzerebbe una rete in rame, sub-efficiente rispetto alla fibra ottica, alla luce di quanto rappresentato da Fastweb negli scritti di causa (cfr. in particolare pp. 12 – 19 del ricorso introduttivo, e successive memorie);

b) se, in ogni caso, i valori di costo del rame assunti da AGCOM per procedere all'aggiornamento delle tariffe siano stati correttamente quotati alla luce delle specifiche contestazioni mosse da Fastweb negli scritti di causa (cfr. in particolare p. 8 del ricorso introduttivo e successive memorie) e da Telecom nel secondo motivo del ricorso incidentale;

- 2) in relazione al terzo motivo del ricorso introduttivo (costi dei cablaggi in rame):
- a) stesso quesito di cui alla lettera a) del punto che precede per ciò che attiene ai costi del cablaggio in rame (cfr., in particolare, p. 27 ss. del ricorso introduttivo e successive memorie);
  - b) stesso quesito di cui alla lettera b) del punto 1) (cfr. in particolare p. 28 ricorso introduttivo di Fastweb e successive memorie);
- 3) in relazione al quarto motivo del ricorso introduttivo (costi delle infrastrutture civili per la rete in rame):
- a) se la metodologia prescelta da AGCOM per la valorizzazione di tale voce abbia determinato “*una doppia applicazione dell’aumento*” e un doppio calcolo dei costi di inflazione in violazione del modello BU-LRIC, secondo quanto prospettato da Fastweb (cfr. in particolare p. 30-32 del ricorso introduttivo e successive memorie);
  - b) se il costo delle infrastrutture civili sia stato determinato in linea con i relativi valori di mercato; nell’esaminare tale questione sarà onere dell’organismo di verifica acquisire da Telecom i contratti con i propri operatori System;
- 4) in relazione al quinto motivo del ricorso introduttivo (costo delle infrastrutture civili riutilizzabili):
- a) se, ai fini della determinazione del costo delle infrastrutture civili riutilizzabili, sia corretto escludere del tutto le infrastrutture palificate e le infrastrutture di nuova realizzazione, alla luce delle specifiche censure mosse da Fastweb (cfr. in particolare pp. 35-39 del ricorso introduttivo);
  - b) se la percentuale di ammortamento applicata alle infrastrutture riutilizzabili sia corretta tenuto conto delle specifiche censure mosse da Fastweb in ordine al tasso di vita utile delle infrastrutture (cfr. in particolare p. 39 del ricorso introduttivo);
- 5) in relazione al sesto motivo del ricorso introduttivo e al quinto motivo del ricorso incidentale (WACC, Weighted Average Cost of Capital):

a) se quantificazione del WACC sia stata correttamente effettuata dall'AGCOM alla luce delle censure, di segno opposto, mosse da Fastweb e Telecom nei rispettivi ricorsi, anche per ciò che attiene alla determinazione del costo del debito;

b) se la scelta di AGCOM di differenziare la composizione del *peer group* per la definizione dei parametri *beta* e *gearing* (per i quali è stato prescelto un *peer group* selezionato di soli 12 operatori) e per il parametro del costo del debito (per il quale è stato adottato un *peer group* a 15 operatori) sia coerente rispetto alle regole tecniche stabilite alle linee guida della Commission Notice del 2019 o se, viceversa, siffatta scelta rischi di falsare l'applicazione del modello BU-RLIC nei termini prospettati da Fastweb;

6) in relazione al settimo motivo del ricorso introduttivo e al quarto motivo del ricorso incidentale (*risk premium* sulla fibra):

- se la valorizzazione del *risk premium* operata dall'AGCOM con la delibera impugnata sia corretta tenuto conto delle censure, di natura opposta, mosse da Fastweb e Telecom nei rispettivi ricorsi;

7) in relazione all'ottavo motivo del ricorso introduttivo (costi degli impianti di co-locazione, componente variabile):

- se il costo degli impianti di co-locazione, in relazione ai servizi di alimentazione e condizionamento, sia stato correttamente determinato alla luce delle specifiche contestazioni di Fastweb sul punto;

Precisato che le attività di verifica si svolgeranno nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dei seguenti prescrizioni:

- Il Rettore dell'Università dovrà provvedere a comunicare a questo Tribunale i nominativi dei docenti incaricati entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, dandone comunicazione a tutte le parti;

- l'organismo di verifica è autorizzato dal Collegio ad estrarre copia degli atti del fascicolo d'ufficio e ad acquisire tutti i documenti ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti (tali documenti dovranno essere, comunque, allegati alla relazione di verifica), nonché ad accertare tutti gli ulteriori

fatti che ritenga indispensabile accertare al fine di rispondere ai predetti quesiti;

- entro 90 giorni dalla nomina, l'organismo di verificaione dovrà trasmettere la bozza della propria relazione alle parti, o ai consulenti dalle stesse eventualmente nominati, che potranno presentare osservazioni entro ulteriori 30 giorni;

- la relazione conclusiva (comprensiva delle considerazioni sulle osservazioni delle parti e dei consulenti eventualmente nominati), unitamente alla relativa documentazione, sarà depositata, secondo le regole tecniche del PAT, entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni delle parti o dallo spirare del relativo termine;

- è fissato un anticipo sul compenso spettante all'organismo di verificaione, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun componente, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente, da corrispondersi prima dell'inizio delle operazioni peritali;

- il compenso stabilito è da considerarsi come complessivo e unitario per tutte le verificazioni che verranno disposte in relazione alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia, all'esito delle operazioni di verificaione, al 14 gennaio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- invita la Segreteria all'immediata trasmissione della presente ordinanza e di tutti gli atti di causa al Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma;

- fissa l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione al 14 gennaio 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marianna Scali**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Mele**

IL SEGRETARIO